



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FERRARA

nel procedimento di esdebitazione n. 3/2026 R.G.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCI, depositato in data 2 marzo 2026 nell'interesse di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) presentato personalmente;

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283, IV comma CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dott. Roberto Mela;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Ferrara ai sensi del combinato disposto dell'art. 283, III comma e dell'art. 27, II comma lett. b) CCI in quanto la parte ricorrente è residente nel relativo circondario;

OSSERVATO CHE

- l'art. 283 CCI prevede che il "*debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*" possa accedere per una sola volta e con l'obbligo "*di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento*" al beneficio della esdebitazione;
- la parte ricorrente ha fornito l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal comma III dell'art. 283 CCI, allegando copia

delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni e indicazione degli stipendi e di tutte le entrate proprie e del proprio nucleo familiare;

- nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- la parte ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, risulta priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare (l'autovettura indicata è priva di valore commerciale) e percepisce un reddito pari ad euro 900,00 circa al mese, rientrando nella soglia indicata dal II comma dell'art. 283 CCI;

- i debiti maturati sono pari ad euro 60.995,59, di cui euro 32.120,02 per un finanziamento emesso a favore di [REDACTED], ed euro 14.112,40 quale garante di un finanziamento concesso a [REDACTED];

- da quanto riferito in atti e come anche attestato dal Gestore, emerge che le ragioni che hanno generato e determinato la situazione di sovraindebitamento dell'istante sono riconducibili alla contrazione di un finanziamento stipulato il 22 febbraio 2023 con [REDACTED] per l'importo di euro 33.069,00 da restituire in 120 rate mensili dell'importo di euro 423,38 (per un totale complessivo 50.841,60);

- a norma del VII comma dell'art. 283 CCI il giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la meritevolezza del debitore verificando, a tal fine, l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento: sotto questo profilo il comportamento negligente dell'istituto di credito – che ha concesso un mutuo la cui rata era pari a 38% del reddito netto effettivo derivante dal CUD (pari ad euro 1.109,51), utilizzando scientemente la busta paga di dicembre dalla quale risultava il

diverso reddito di euro 1.533,00, non considerando l'insufficienza della quota residua di credito al sostentamento e la precarietà del lavoro – appare non solo violativo delle regole imposte dall'art. 124 *bis* TUB, ma anche essere stato causa efficiente del sovraindebitamento, elidendo sul piano eziologico l'evento rispetto alla condotta della debitrice, così da rendere superflua la valutazione sul piano della colpa (escludono invece l'elemento della colpa grave: Tribunale di Tempio Pausania, 03 febbraio 2023 e Tribunale di Pordenone, 13 dicembre 2022);

- come precedentemente descritto, la parte debitrice è sostanzialmente priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo – sia reddituale che immobiliare e mobiliare: in questa sede ad assumere valore determinante è il riscontro – allo stato positivamente acquisito – che il sovraindebitato non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori, quale presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente rispetto all'ordinaria Liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCI), pur ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali;

il reddito di 900,00 euro mensili non appare lasciare seri margini rispetto alle esigenze di mantenimento: la eventuale liquidazione controllata non consentirebbe quindi la acquisizione di alcuna percentuale di reddito periodico e non consentirebbe di distribuire ai creditori concorsuali alcuna utilità e non riuscirebbe nemmeno a rimborsare le spese di procedura, con conseguente assenza dei presupposti per la procedura liquidatoria;

- la parte ricorrente è persona fisica e non ha, né aveva, i requisiti per essere sottoposta alle procedure riservate agli imprenditori commerciali e non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione;
- non risulta che la stessa abbia assunto, senza la dovuta diligenza, debiti in maniera sproporzionata rispetto alla propria capacità economica, sicché è da considerare anche meritevole;

- può dirsi, infine, favorevolmente riscontrata dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode;
- l'istante, nei cinque anni precedenti, non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, né ha compiuto atti dispositivi;
- alla luce di quanto esposto in narrativa, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti della ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCI,

1. dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso;
2. dispone che al 31 gennaio di ciascuno dei prossimi quattro anni la parte ricorrente depositi tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi, con riserva di disporre della comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "utilità rilevanti" da distribuire ai creditori anteriori stessi, con l'obbligo del suddetto sovraindebitato di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i quattro anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del deposito da parte della debitrice dovrà essere immediatamente segnalato al giudice dai Gestori della Crisi;
3. invita il debitore - nel caso in cui sopravvengono utilità - ad informare prontamente il Gestore della Crisi;
4. dispone che il presente decreto sia comunicato - a cura del Gestore della Crisi - al debitore e a tutti i creditori, a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre opposizione

entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con ricorso da depositare, con il patrocinio di un difensore, nel fascicolo del presente procedimento;

5. dispone che il Gestore della Crisi depositi con sollecitudine nel fascicolo telematico (rispettando le norme tecniche per la formazione e il deposito degli atti telematici) relazione contenente la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari, per consentire al giudice di provvedere alla conferma del decreto;

6. si riserva di disporre eventuale successiva udienza di comparizione, qualora vi siano opposizioni di uno o più creditori tempestivamente presentate.

Si comunichi alla parte ricorrente e all'OCC.

Si comunichi.

Ferrara, 14/04/2026

IL GIUDICE

Dr. Mauro Martinelli